



CONVENZIONE DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO
Immobile presso edificio scuole elementari della fraz.ne Luzzogno

Art. 1

Il Sindaco rag. Luca Capotosti, nella sua qualità di Rappresentante Legale del Comune di Valstrona concede in comodato d'uso all'Associazione "Gruppo Soccorso Luzzogno", legalmente rappresentata dal presidente sig. De Mercanti Francesco, l'uso dei locali di proprietà comunale posti al piano terra dell'edificio delle scuole elementari della fraz. Luzzogno, ubicata in viale dei Caduti, per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2028 (dieci anni), alle condizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2

L'utilizzo del locale è a titolo esclusivo ed adibito a deposito attrezzature del Gruppo Soccorso per il periodo sopraindicato.

Il contratto ha pertanto durata d'anni dieci, rinnovabile di uguale periodo, salvo la richiesta di risoluzione del comodato previo preavviso di 6 (sei) mesi, mediante raccomandata o notifica a norma di legge.

Il Gruppo Soccorso Luzzogno si impegna a svolgere per conto del Comune, ogni qualvolta ne faccia espressa richiesta, lavori di manutenzione sul territorio o interventi che vanno a beneficio del Comune e del paese, nonchè a coadiuvare il gruppo dei volontari comunali della Protezione civile, scomputando in tal modo il canone annuo dovuto, pari ad € 50,00.

Le parti potranno recedere in ogni momento con preavviso da comunicarsi con 6 (sei) mesi d'anticipo.

Il Comune ha inoltre facoltà di recesso immediato senza preavviso nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui siano adottati provvedimenti dai quali derivi, direttamente o per effetto di legge, il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione a carico dell'associazione o delle persone aventi la rappresentanza;
- b) nel caso di reiterate violazioni di provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale o da altra autorità amministrativa sotto il profilo della sicurezza, della sanità, dell'igiene.

Art. 3

Il locale si concede esclusivamente per l'utilizzo richiesto con divieto di sublocazione e cessione anche parziale e divieto di mutamento di destinazione d'uso, in casi eccezionali si può derogare al presente articolo dopo un accordo fra le parti: Comune e Gruppo Soccorso.

Il Gruppo Soccorso si fa inoltre carico della pulizia e degli interventi di manutenzione ordinaria, spettando invece al Comune gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria.

Rispetto a quanto previsto dai commi precedenti, in particolare, il Comune si obbliga a garantire il pacifico godimento dell'immobile, ferma restando ogni competenza ad adottare, per esclusivi motivi di interesse collettivo e per dovere istituzionale, i provvedimenti relativi alla sicurezza pubblica, al decoro, all'igiene e alla sanità.

Inoltre l'associazione si impegna a:

- a) prendere l'immobile in consegna e di adibirlo agli usi conformi alle finalità del presente comodato;
- b) fare utilizzo dei locali con la diligenza del buon padre di famiglia;
- c) di impegnarsi a mantenere nel proprio statuto associativo l'assenza di finalità di lucro;
- d) di segnalare tempestivamente ogni situazione che richieda una pronta riparazione da parte del concedente e, in caso d'urgenza, di adoperarsi per evitare l'aggravamento d'eventuali danni o pericoli di danno;
- e) di non concedere o delegare ad altri soggetti l'utilizzo del locale, senza essere prima autorizzata dal Comune;

Art. 4

I locali si consegnano in buono stato di conservazione ex-art. 1575 C.C., salvo prova contraria da fornirsi entro otto giorni dalla sottoscrizione.

È proibito all'Associazione, senza preventivo consenso scritto del Comune, di eseguire mutamenti nei locali e negli impianti in essi esistenti, oltre a quelli già stabiliti alla data del comodato.

Art. 5

L'Associazione è responsabile verso il Comune e i terzi per ogni e qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso. La stessa Associazione esonera ampiamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissioni di terzi.

Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

Art. 6

L'inadempienza da parte dell'Associazione alle condizioni contenute nel presente comodato comporterà ipso iure la risoluzione del rapporto.

Art. 7

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle altre leggi in vigore e degli usi e consuetudini locali in tema di locazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Valstrona, il _____

Comune di Valstrona
Il Sindaco

Gruppo Soccorso Luzzogno
Il Legale Rappresentante
